(N. 320-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 agosto 1954

Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 aprile 1943, n. 455, estese l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali alla silicosi ad all'asbestosi, pneumoconiosi che, fino a pochi anni prima, in Italia non erano ritenute di notevole importanza. I casi di morte per silicosi e per asbestosi di operai soggetti al rischio erano nella maggior parte ritenuti casi di tubercolosi. Si deve ascrivere a merito dell'Ente nazionale per la previdenza degli infortuni il primo allarme su queste due gravi malattie e alla attività svolta dallo stesso nel 1941 e 1942, se la gravità della silicosi e dell'asbestosi venne posta nella sua realistica luce.

La legge dopo aver dato la definizione di queste due malattie professionali agli articoli 3 e 4 (1), aver disposto l'obbligo della visita medica e dettato le norme per le prestazioni assicurative, la revisione e la rendita di passaggio, all'articolo 16 prevede l'emanazione delle norme di attuazione e di riordinamento con le altre leggi dello Stato, dandone l'autorizzazione al Governo dell'epoca.

Ora è avvenuto che, le norme di attuazione e di coordinamento indispensabili per l'esecuzione della legge, non vennero emanate, mentre con decreto ministeriale 16 marzo 1944 della sedicente repubblica sociale di Salò, vennero dettate alcune disposizioni intorno alle visite mediche, norme prive di qualsiasi efficacia giuridica, ma che hanno provocato una situazione irregolare e confusa, per cui nell'Italia settentrionale e in parte della Centrale, bene o male sono state parzialmente applicate e vengono osservate, nelle altre regioni invece non sono affatto considerate. Da ben dieci anni, pertanto, vengono versati i contributi per un'assicurazione della quale i lavoratori non possono beneficiare se non in casi eccezionali, per mancanza soprattutto delle visite mediche, mezzo necessario ad accertare il concretarsi dell'evento assicurato.

Il disegno di legge n. 320, presentato dal Governo il 5 gennaio 1954, mira ad eliminare con la maggior sollecitudine possibile questa grave carenza legislativa, ed all'uopo viene proposto il conferimento della delega legislativa, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

* * *

La emanazione delle disposizioni di attuazione, di integrazione e di modifica della legge 12 aprile 1943, n. 455, è necessaria ed urgente. Lo stato di fatto sopra rilevato basta da solo a dimostrare la necessità della risoluzione immediata e concreta del problema.

Aggiungasi il fatto che la legge emanata undici anni fa, in un grave momento storico per il nostro Paese, e poco tempo dopo che si era accertata la importanza di queste due malattie professionali, ha bisogno di venir aggiornata e resa più rispondente ai notevoli progressi compiuti nella conoscenza di queste due pneumoconiosi ed al grande sviluppo delle lavorazioni per le quali l'assicurazione è stata resa obbligatoria.

D'altro canto la emanazione di queste norme è stata sollecitata da Associazioni, Enti ed in particolare e ripetutamente dal Parlamento, i quali sottolinearono il fatto che il settore di queste due malattie è quello che presenta forse il rischio più grave e diretto del lavoro.

Il Governo, d'altro canto, si era reso conto della importanza e gravità del problema, e l'aveva sottoposto da tempo a studi approfonditi da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro, ed intorno ai quali ebbero già a pronunziarsi le varie Amministrazioni interessate, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'industria e commercio, dal Ministero dell'agricoltura a quello dei trasporti, del tesoro e di grazia e giustizia, studi già ultimati, che non si era ritenuto opportuno di concretare in un provvedimento legislativo in

(1) *Art. 3*: « Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non ».

Art. 4: « Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di corpuscoli dell'asbestosi con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi ».

attesa di inquadrare tali provvidenze nella serie di quelle concernenti la riforma della previdenza sociale nel settore dell'infortunistica e delle malattie professionali.

Abbiamo fatto questa breve premessa, allo scopo di spiegare i motivi per i quali la 10ª Commissione intende proporvi di ampliare le facoltà della delega da conferirsi al Governo, estendendola ad altri oggetti non considerati nel disegno di legge presentato.

* * *

Prima di passare all'esame del contenuto del disegno di legge, ci si permetta qualche accenno sulla costituzionalità della delega e sulla opportunità di accordarla.

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Queste condizioni tassativamente poste dalla Costituzione, nel disegno di legge sottoposto alla vostra deliberazione, sono state osservate.

Infatti la durata della delega è proposta per il periodo di due anni. Tratteremo poi della ampiezza del termine; qui importa stabilire che la prescrizione voluta dalla legge costituzionale è rispettata.

L'oggetto della delega è pure definito; esso consiste nella disciplina delle visite mediche e della rendita di passaggio, di cui agli articoli 5 e 10 della legge.

Infine i princìpi ed i criteri ai quali le norme dovranno ispirarsi, sono fissati alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'articolo 1, in modo preciso e specifico sì da non consentire al potere esecutivo di spaziare a discrezione nel campo legislativo.

* * *

Sulla opportunità di consentire la delega riteniamo che sia il caso di intrattenerci brevemente. Infatti, in seno alla Commissione si è discusso ampiamente al riguardo, sostenendo alcun senatori la necessità della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge, che disciplinasse *ex novo* tutta la materia e che dettasse, nel contempo, le norme di attuazione e di coordinamento.

È stato rilevato però, che le disposizioni di attuazione e di coordinamento sono in genere demandate al Potere esecutivo, che, nel caso di specie, l'articolo 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, aveva autorizzato il Governo ad emanare tali norme, ma che quella delega era decaduta a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la quale, tra l'altro, sottopose l'istituto della delega legislativa ad una nuova ben più rigorosa e delimitata disciplina giuridica.

L'opportunità della delega in materia previdenziale ed assicurativa deriva infine dal fatto che si tratta di dettare norme di natura prevalentemente tecnica, da esaminarsi, discutersi e concretarsi con organi tecnici specializzati. Tanto ciò è vero che i vari regolamenti in materia previdenziale e prevenzionale vennero predisposti generalmente in forza di delega legislativa.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto di consentire alla concessione della delega sollecitata dal Governo, soprattutto per raggiungere lo scopo unanimemente sottolineato, di avere con la massima sollecitudine lo strumento legislativo che renda attuabile le norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, e si possa disporre la modificazione di quelle disposizioni che non rispondono più alle esigenze attuali dal punto di vista tecnico, economico e sociale.

* * *

Ed ora passiamo all'esame del contenuto del disegno di legge per rilevare e spiegare gli emendamenti che la vostra Commissione ritiene di proporre al Senato.

TERMINE.

La delega viene chiesta per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della legge.

La vostra Commissione ha ritenuto che il termine di due anni sia troppo lungo in considerazione soprattutto del fatto che gli studi per la emanazione di questo provvedimento legislativo sono già stati ultimati e risulta che anche il relativo schema è pressochè approntato.

Alcuni senatori della Commissione avevano sostenuto di limitare il termine a sei mesi dalla entrata in vigore della emananda legge.

Tale termine è sembrato troppo breve per cui si è stabilito di fissare il periodo di un anno come limite massimo entro il quale dovrà venir emanata la legge.

Si sottolinea l'invito rivolto al Governo da tutti i componenti la Commissione, che sarà certo condiviso dall'intero Senato, di sollecitare il più possibile l'emanazione di questa legge, indispensabile per la tutela della salute dei nostri lavoratori e per dare agli stessi la serenità nel lavoro e la sicurezza di essere adeguatamente assistiti.

OGGETTO DELLA DELEGA.

Gli oggetti della delega sono indicati nel primo comma dell'articolo primo là dove si propone l'autorizzazione ad emanare norme « intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455 », per le parti riguardanti:

1) la disciplina delle visite mediche e il funzionamento del Collegio medico di cui all'articolo 5 della legge;

2) la rendita di passaggio di cui all'articolo 10.

Abbiamo già sottolineato la urgente necessità ed importanza dell'applicazione delle disposizioni relative alle visite mediche, necessità però che ricorre non solamente per gli interventi sanitari prescritti dall'articolo 5 della legge — al momento dell'assunzione, visite successive periodiche, visite di revisione collegiale —, ma anche per l'attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 (visite di controllo da effettuarsi in qualsiasi momento dall'Ispettorato del lavoro) e dagli articoli 13, 14 e 15, riguardanti le visite mediche da effettuarsi entro un certo termine dalla entrata in vigore della legge, le denuncie delle lavorazioni, la registrazione del personale addetto a queste, le notizie e documenti da fornire all'Istituto assicuratore.

L'opportunità di questo emendamento aggiuntivo appare evidente, quando si consideri che le disposizioni sulle visite mediche hanno avuto solo parziale e volontaria applicazione in alcune regioni dell'Italia settentrionale a seguito del menzionato decreto della sedicente repubblica sociale, nel maggior numero dei casi invece (e sono decine e decine di migliaia) nessuna visita venne effettuata all'epoca della entrata in vigore della legge n. 455, nè successivamente.

Le visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori esposti al rischio della silicosi e della asbestosi vengono eseguite, infatti, soltanto se richieste dai datori di lavoro.

Dall'obbligo della visita da farsi entro un dato termine dall'entrata in vigore della legge delegata, potranno essere esclusi i datori di lavoro, che diano la prova di aver sottoposto il lavoratore a visita medica all'atto dell'assunzione o durante il rapporto di lavoro.

Questo accertamente generale è di grande importanza anche per stabilire le condizioni in cui versa questa vasta categoria di lavoratori ed impedire che ci si accorga del male, quando è troppo tardi.

Il secondo oggetto della legge delega indicato nel disegno di legge, alla lettera *c*) dell'articolo 1, riguarda « la rendita di passaggio di cui all'articolo 10 », ed ha lo scopo di « assicurare la corresponsione, entro più brevi termini della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette »

Come gli onorevoli senatori sanno, la « rendita di passaggio » prevista per queste due malattie professionali, consiste in un'idennità da corrispondersi all'assicurato riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi od asbestosi con inabilità permanente non superiore all'ottanta per cento, che abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, o si occupi in altra lavorazione non prevista nella tabella annessa alla legge, oppure all'assicurato che, abbandonata la lavorazione nelle circostanze predette resta temporaneamente disoccupato.

Allo stato attuale poche sono state le rendite di passaggio costituite. Ne è riprova la seguente statistica dell'I.N.A.I.L.:

Anno d'esercizio	Numero
1947	11
1948	21
1949	11
1950	19
1951	14
1952	17
1953	17

La spesa è stata pure esigua. Basti pensare che l'Istituto infortuni per le rendite predette per il 1950 esborsò lire 800.000; nel 1951 lire 1.500.000; nel 1952 lire 1.200.000. La ragione principale è sempre quella della mancata attuazione delle norme della legge n. 455.

Ma anche le indagini per la liquidazione sono molto difficili e complesse; infatti, occorre eseguire la ricerca dei datori di lavoro presso i quali i richiedenti hanno lavorato negli anni precedenti, ed effettuare la raccolta dei documenti necessari, ricerche ed indagini difficili allo stato attuale di completa carenza della regolamentazione.

È senza dubbio indispensabile disporre la sollecita corresponsione della rendita di passaggio, dando alla stessa il carattere di soccorso immediato, ma è altrettanto necessario rivedere ed aumentare la misura di questa indennità, allo scopo di renderla più adeguata alle necessità economiche degli assicurati costretti ad abbandonare le lavorazioni morbigene.

I limiti entro i quali oggi è contenuta sono talmente ristretti che l'assicurato percepisce un indennizzo pressochè trascurabile. È necessario portarla ad una corresponsione che dia la possibilità al lavoratore di essere almeno in gran parte rifuso del danno che gli deriva dall'abbandono del servizio e dal passaggio ad un altro lavoro meno rimunerativo, o dalla temporanea disoccupazione sopravvenuta per essere stato costretto a lasciare il posto.

La rendita di passaggio secondo la legge vigente è corrisposta per un periodo da sei mesi ad un anno. La vostra Commissione propone che il termine venga elevato per lo meno ad un anno.

La lettera *c*) dell'articolo primo pertanto si propone di completarla con l'aggiunta delle due nuove ulteriori direttive relative alla entità e al prolungamento del termine di corresponsione della indennità di passaggio.

ALTRE NORME DA ATTUARE O MODIFICARE.

La vostra Commissione dopo aver completato gli oggetti della delega e i criteri espressi nel disegno di legge governativo, ha ritenuto opportuno di prendere in esame altre disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, che abbisognano di essere attuate, aggiornate o modificate.

Ha portato quindi la sua attenzione sulle prestazioni assicurative (articolo 7 della legge) e sul regime di revisione (articolo 25 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765); sull'adeguamento del salario base (articolo 9 della legge n. 455); sulla tabella *A*, annessa alla legge; sull'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni (articolo 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) per queste due malattie professionali; infine sulla prevenzione in materia fino a che verrà emanato il regolamento speciale, previsto dall'articolo 11 della legge.

* * *

1. Il limite minimo di inabilità permanente al lavoro per aver diritto alle prestazioni assicurative è fissato dall'articolo 7 della legge in misura superiore al trentatre per cento.

Ora è stata accertata ed è confermata dai pareri concordi dei medici specialisti e dagli scienziati, l'impossibilità di ricupero del lavoratore che versi in tale condizione di inabilità.

La riduzione di questo limite di inabilità permanente è unanimemente consigliata e reclamata, anche e sopratutto a scopo prevenzionale.

La vostra Commissione, facendosi interprete del suggerimento dei competenti, propone di abbassare tale limite al 20 per cento.

Ci risulta che anche l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro consiglia questo limite di inabilità, allo scopo di dare la possibilità che l'assicurato colpito da queste pneumoconiosi possa essere curato ed assistito prima che il suo stato di salute sia definitivamente compromesso.

* * *

Correlativamente deve essere modificato il regime di revisione, regolato attualmente in conformità al sistema proprio delle assicurazioni obbligatorie per le malattie professionali in genere, di cui all'articolo 25 del decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

La vostra Commissione, in considerazione del fatto che la silicosi e l'asbestosi sono malattie che si manifestano in modo molto ambiguo

e alla distanza anche di anni, con aggravamenti che possono verificarsi durante tutta la vita per motivi tante volte inspiegabili, ha proposto di concedere la revisione annuale della rendita di inabilità.

Pertanto le sei revisioni, attualmente stabilite, dovrebbero essere portate a dieci, cioè una per anno, che diventeranno quindici a seguito della elevazione a quindici anni del limite di indennizzabilità, che passiamo a proporre.

Per quanto si riferisce all'aggravamento della malattia la Commissione è stata del parere che non venga fissata alcuna limitazione, di modo che questa revisione può essere domandata anche dopo i quindici anni.

2. Il problema dell'adeguamento del salario base è particolarmente complesso in materia, per cui non può rimanere disciplinato come lo è attualmente. La silicosi e l'asbestosi possono manifestarsi dieci e fino a quindici anni dopo la cessazione del lavoro prestato.

Come dovrà venir calcolato in questi casi il salario base? Su quello dell'epoca della cessazione del rapporto di lavoro o dell'epoca in cui la malattia si rivela e si accerta, o su una di media determinata equamente?

La legge delegata deve risolvere questa particolare situazione, assicurando un adeguamento del salario base che dia la possibilità di corrispondere al lavoratore infortunato una prestazione rispondente alle sue esigenze economiche.

3. La vostra Commissione ha sottoposto ad esame la tabella *A*, annessa alla legge, che determina le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

La modificazione più importante che riteniamo doveroso proporre è di elevare questo periodo da dieci a quindici anni.

Dalla esperienza di questi ultimi anni e dallo studio delle varie manifestazioni della silicosi e dell'asbestosi è risultato che queste malattie possono rivelarsi per la prima volta anche fino a quindici anni dopo la cessazione del lavoro.

Qualche senatore in seno alla Commissione aveva richiesto di elevare il termine a venti anni potendo succedere il manifestarsi del morbo anche dopo quindici anni. Assunte informazioni al riguardo ci è stato dato affidamento sia presso l'Ispettorato medico del Ministero del lavoro, sia presso l'I.N.A.I.L., che il termine di quindici anni è senz'altro tale da garantire la piena tutela dei lavoratori che prestano la loro opera in questo genere di lavorazioni.

È necessario considerare anche la grave difficoltà, per non dire l'impossibilità, che l'Istituto assicuratore avrebbe dopo oltre quindici anni di fare le opportune indagini intorno alla Ditta presso la quale il silicotico ha lavorato e sul salario dallo stesso percepito.

L'obbligo della conservazione dei libri paga e libri ausiliari è limitato a soli dieci anni. Si ritiene pertanto di mantenere la proposta di emendamento aggiuntivo nel limite di anni quindici.

Per quanto attiene al campo delle lavorazioni tutelate, la Commissione propone che sia chiarita l'espressione « roccia silicea », con il termine più appropriato, usato anche dalla legge (articolo 3) di « roccia contenente *silice libera* ». Questa locuzione elimina ogni possibilità di dubbio o di restrizione rispetto alla percentuale di silice contenuta nella roccia, ed anche ogni incertezza intorno alla natura della roccia.

Infine è opportuno per l'asbestosi chiarire che nelle lavorazioni coperte da assicurazione sono comprese oltre che l'estrazione a successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere e nelle manifatture, anche l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che contengono amianto, in operazioni che espongono alla inalazione di polveri di amianto.

Questo ampliamento delle lavorazioni, già esaminato ed accettato dal Ministero del lavoro d'accordo con l'I.N.A.I.L., è reso necessario dalla nuova tecnica introdotta per queste lavorazioni e per le contestazioni ed esclusioni verificatesi nell'applicazione della tabella vigente.

4. L'articolo 11 della legge 12 aprile 1943, n. 455, prevede l'emanazione di norme particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive a seconda della natura e delle modalità della lavorazione.

Questo regolamento speciale non è stato predisposto, per cui si rende indispensabile fino

all'epoca in cui potrà essere emanato, dettare una norma di carattere transitorio, affinchè questo vasto e delicato settore del lavoro non sia privo di regolamentazione prevenzionale, con le gravi conseguenze che purtroppo si sono dolorosamente verificate.

All'uopo la vostra Commissione propone al Senato di includere nella legge delegata una norma transitoria, che sancisca l'obbligo di osservare le disposizioni protettive contenute nel Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 24 aprile 1927, n. 530, e nelle altre leggi vigenti, fino a che sarà predisposto ed emanato il Regolamento speciale.

* * *

L'articolo 70 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dispone che le somme riscosse per contravvenzioni alla legge per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali devono venire versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

La vostra Commissione è del parere che tale provvidenza debba essere estesa anche a queste due pneumocomiosi, anzi, che per le particolari esigenze di queste malattie, per il loro manifestarsi persino a quindici anni dalla cessazione del lavoro, per la grande estensione delle lavorazioni, e per il fatto che frequentemente si svolgono anche all'estero, nel maggior numero dei casi senza alcuna tutela pei nostri emigranti, sia opportuno istituire una Sezione distinta del Fondo speciale, sempre però presso la Cassa depositi e prestiti.

Tale Fondo verrà usato per assicurati colpiti da silicosi od asbestosi, o loro superstiti, in condizioni di particolare disagio anche a causa di svalutazione della valuta o a lavoratori emigrati che rientrati in Patria, non possono fruire delle indennità previste dalla legge. È di questi giorni il ritorno dall'Argentina di nostri lavoratori colpiti da silicosi, ai quali non può essere data alcuna speciale assistenza, mancando ogni disposizione al riguardo. Questo emendamento aggiuntivo è ispirato ad alta finalità sociale e sarà di grande vantaggio per quetsa categoria di lavoratori e per le loro famiglie.

* * *

Articolo 2. Conclusa la disamina dell'articolo primo del disegno di legge, dobbiamo fare qualche osservazione in merito al disposto dell'articolo secondo, che prevede le penalità da stabilirsi nella legge delegata sia per quanto si riferisce alla violazione delle disposizioni emanande in virtù della delega, sia per le penalità derivanti dalla violazione delle norme già contenute nella legge 12 aprile 1943, numero 455.

Il disegno di legge al riguardo propone la pena dell'ammenda non superiore a lire 50.000.

La Commissione permanente di Grazia e giustizia del Senato, dopo aver espresso parere favorevole per quanto attiene alla legittimità e opportunità della delega, ha dato parere favorevole anche per la proposta relativa alla sanzione penale « dell'ammenda non superiore a lire 50 mila per la violazione delle norme che saranno emanate in virtù della delega al Governo nonchè di quelle contenute nella legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, alla silicosi e all'asbestosi ».

L'articolo 16 della legge 12 aprile 1943, numero 455, stabilisce che per le violazioni delle norme in essa dettate potrà essere comminata la pena dell'ammenda in misura da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione, e che l'importo complessivo dell'ammenda non può superare le lire dieci mila. In base però al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali fino a tutto il 5 ottobre 1945, sono moltiplicate per otto.

La violazione delle norme della legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per queste due malattie è già sottoposta ad una sanzione che può raggiungere, come massimo, l'importo di lire 80.000. Ora non si comprende per quale ragione l'entità di queste ammende dovrebbe venir diminuita.

La vostra Commissione, pertanto, ritiene che l'ammenda, come massimo, di lire 80.000 debba rimanere per la violazione delle disposizioni della legge fondamentale, e che in tale misura debba essere stabilita anche per le

violazioni delle norme che saranno emanate in virtù della delega. Infatti non vi è alcun motivo per fissare sanzioni più lievi.

All'articolo secondo viene quindi proposto un emendamento soppressivo della frase « nonchè delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455 », rispettivamente altro sostitutivo della cifra di lire « 50.000 », con quella di lire « 80 mila ».

* * *

Onorevoli Senatori,

con il disegno di legge presentato dalla vostra Commissione riteniamo che possa venir emanato in un termine abbastanza breve, un complesso di norme che renderà non solo attuabili le più importanti disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, ma anche la integreranno ed aggiorneranno, creando così uno strumento più idoneo per la tutela e la sicurezza del lavoro in questo vasto ed importante settore.

La realizzazione di questi alti fini è stata la costante preoccupazione della vostra Commissione legislativa la quale confida che il Senato vorrà accordare la delega legislativa proposta, allo scopo di assicurare ai nostri lavoratori serenità e sicurezza nella loro quotidiana fatica.

DE BOSIO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DAL MINISTERO

—

Art. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato ad emanare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori, il funzionamento del Collegio medico di cui all'articolo 5 della legge anzidetta e la rendita di passaggio di cui all'articolo 10 della legge stessa.

Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criterí:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) assicurare la corresponsione, entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge anzidetta e il funzionamento del Collegio medico; la rendita di passaggio di cui all'articolo 10 della legge stessa; il limite minimo di inabilità permanente e il regime di revisione; l'adeguamento del salario base; la modifica della Tabella *A*, annessa alla citata legge; una disposizione transitoria per la prevenzione in materia; l'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni (articolo 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).

Identico.

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in vigore della legge delegata disciplinando le denuncie, registrazioni e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori

b) *identico*;

c) assicurare la corresponsione entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette, ed in misura più adeguata alle necessità economiche dei lavoratori assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine di almeno un anno;

d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilità permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilità;

e) adeguare al particolare rischio della silicosi e dell'asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;

f) ampliare il campo della tutela con la modifica della Tabella *A*, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, prolungando il periodo massimo di indennizzabilità a quindici anni ed apportando modifiche alle lavorazioni;

g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, fino all'emanazione del Regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;

h) istituire una Sezione distinta dal Fondo speciale infortuni presso la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti in particolari condizioni, o per lavoratori emigrati rientrati in Patria non aventi diritto alle indennità previste dalla legge 13 aprile 1943, n. 455.

Art. 2.

Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 50.000.

Art. 2.

Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all'articolo 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.